



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PASCA | ROBERTO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PICHI | PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ALBA | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1968/2015
depositato il 20/08/2015

- avverso la sentenza n. 32/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AREZZO
contro:

difeso da:

contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AREZZO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 11/1T/009995/000/P002 IPOTECAR.-ALTRO 2011

MEF

Dipartimento
delle Finanze

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1968/2015

UDIENZA DEL

05/04/2016 ore 10:00

N°

795/2016

PRONUNCIATA IL:

5.4.2016


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 MAG 2016

Il Segretario

(Firma)

(Firma)



IN FATTO E IN DIRITTO

AG. ENTARTE DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO ha presentato appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di AREZZO.

Deve subito precisarsi che, ai sensi dell'art. 36 del DLGS 546 del 92, è sufficiente una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

Conseguentemente, anticipandosi la modifica di cui all'art. 132 CPC, deve escludersi che nella sentenza tributaria vi debba essere anche un'ampia esposizione dello svolgimento del processo.

In considerazione di quanto precede devono intendersi integralmente richiamati gli atti introduttivi dell'appello; le allegazioni; le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive.

Tanto premesso è opportuno riepilogare, seppur succintamente, i fatti di causa.

*

Il contribuente in data 20 dicembre 2011 ha costituito un trust, in sede di tassazione il notaio ha registrato l'atto a tassazione fissa per l'imposta di registro, catastali e ipotecarie.

L'ufficio ha riconosciuto la tassazione fissa dell'imposta di registro applicando tuttavia l'imposta proporzionale sulle ipotecarie e catastali.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente e la commissione tributaria provinciale ha accolto lo stesso, compensando le spese.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'agenzia delle entrate.

*

L'appello non è meritevole di accoglimento e deve essere confermata la sentenza impugnata.

L'atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecarie e catastali non in misura proporzionale ma in misura fissa, perché non vi è manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si esprime nel momento in cui il trustee attribuisce i beni ai beneficiari.



MEI
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DI AREZZO

In tal senso la decisione della Cassazione di cui alla sentenza 25.480 del 18 dicembre 2015, con la quale ha confermato che la pretesa dell'imposta proporzionale è infondata.


Infatti per la Corte è errato "affermare che l'atto istitutivo di un trust sia annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di, valore economico" e ciò poiché "una tale affermazione contrasta con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico".

Per quanto riguarda le spese sussistono giuste ragioni in considerazione dell'esito della controversia per dichiararsi le stesse interamente compensate tra le parti, atteso che sul punto la Cassazione si è espressa da ultimo in data 18 dicembre 2015 mentre l'atto di appello è del 20 agosto 2015.

PQM

Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Firenze, 5 aprile 2016



IL PRESIDENTE ESTENSORE

Roberto Pasca